

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INFANZIA**

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

12.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 APRILE 2002

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIA BURANI PROCACCINI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INFANZIA****RESOCONTO STENOGRAFICO
INDAGINE CONOSCITIVA**

12.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 APRILE 2002**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIA BURANI PROCACCINI****INDICE**

	PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:	
Burani Procaccini Maria, <i>Presidente</i>	3
INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ABUSO E LO SFRUTTAMENTO DEI MINORI	
Audizione della dottoressa Livia Pomodoro, presidente del tribunale dei minorenni di Milano:	
Burani Procaccini Maria, <i>Presidente</i>	3, 12 14, 16, 19
Boldi Rossana Lidia (LNP)	18
Capitelli Piera (DS-U)	13
Pellicini Piero (AN)	12
Pomodoro Livia, <i>Presidente del tribunale dei minorenni di Milano</i> ..	3, 10, 14, 16, 17, 18
Tredese Flavio (FI)	16, 18, 19

La seduta comincia alle 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione della dottoressa Livia Pomodoro, presidente del tribunale dei minorenni di Milano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento di minori, l'audizione della dottoressa Livia Pomodoro, presidente del tribunale dei minorenni di Milano.

Desidero innanzitutto ringraziare la dottoressa Pomodoro per aver accolto il nostro invito. L'audizione di oggi è stata specificamente richiesta al fine di ottenere ulteriori informazioni e pareri in merito al progetto di legge governativo relativa all'istituzione di sezioni speciali per la famiglia presso il tribunale. Cercheremo dunque, con l'aiuto della dottoressa, di capire i pro e i contro, le luci e le ombre che, ad avviso della presidente Pomodoro, emergono dal provvedimento in questione. Le do la parola per la sua relazione introduttiva.

LIVIA POMODORO, *Presidente del tribunale dei minorenni di Milano.* Signor

presidente, desidero ringraziare lei e la Commissione per l'invito rivoltomi. Se siete d'accordo, vorrei cominciare la mia esposizione con qualche breve annotazione sul disegno di legge riguardante le modifiche al codice di procedura penale minorile. Vi domanderete forse il perché io sia favorevole a tali modifiche. Vi rispondo: io sono l'autore del codice di procedura penale minorile attualmente in vigore. Naturalmente, ognuno si affeziona alle proprie creature, tuttavia, ritengo anche di appartenere a quella categoria di persone che guardano con disincanto « i propri figli » e, per questo, sono del tutto consapevole che qualsiasi cosa è suscettibile di modifiche (in questo senso in meglio!). Non vi è dubbio infatti che il passare degli anni renda alcuni istituti non più adeguati alla realtà che abbiamo sotto gli occhi.

Mi permetta allora di sottolineare alcuni punti che andrebbero forse meglio chiariti. Una prima questione che mi è parso di poter individuare (anche se sono perfettamente a conoscenza delle audizioni precedentemente svolte dai miei colleghi sul medesimo argomento) è emersa proprio nel corso dell'audizione della collega Chinnici. Non che io desideri criticare l'opinione degli altri, tuttavia vorrei far presente che, allorché è entrato in vigore l'articolo 111 della legge costituzionale sul giusto processo, è stata condotta un'operazione di verifica (perlomeno da parte di alcuni di noi) al fine di accertare se quel codice di procedura penale, al quale noi, fino ad oggi, siamo stati tenuti a dare attuazione, non presentasse carenze significative in materia di contraddittorio, di imparzialità del giudice e di rapidità del processo (quest'ultima molto importante).

In seguito a questa operazione abbiamo verificato che soltanto una norma è stata

modificata dalla legge n. 63 del 2001, e precisamente quella che sottolineava la necessità del consenso del minore per adire alcuni istituti previsti dalla legge.

Ora, vorrei che questo fosse tenuto presente dalla Commissione. Prima infatti di andare a toccare equilibri consolidati — tra l'altro, il ministro Castelli stesso ha dichiarato che queste di cui discutiamo non sono leggi blindate, e ciò mi induce a pensare che possa esservi la possibilità di discuterne nel merito con un'assoluta onestà di intenti, come del resto lo stesso ministro mi ha personalmente confermato — occorre cautela. Mi sembra cioè che, prima di intervenire nella struttura complessiva, si debba fare attenzione. Qualche norma, per esempio, sottolinea la presenza del genitore o l'interrogatorio dell'imputato prima della conclusione delle indagini. Tuttavia, ricordo che quest'ultimo è un obbligo, anche per noi giudici minorili. Quindi, si tratta di una sottolineatura superflua, perché già adesso esiste!

Non solo. Bisogna ricordare che nel codice di procedura penale per i minori è fatta salva l'applicazione, ove compatibile, di tutte le norme che riguardano gli adulti (quindi, a maggior ragione, tutte le norme di garanzia). È questa disposizione del codice di procedura penale minorile che, per così dire, non mette al riparo da eventuali « slabbrature » che, per quanto riguarda i minori, potrebbero verificarsi.

Per quanto riguarda invece la presenza del genitore, devo ricordare che da sempre, sin dall'inizio dell'entrata in vigore della normativa, abbiamo fatto in modo che i ragazzi avessero accanto i genitori. A questo proposito desidero anche ricordare che l'articolo 9 del codice di procedura penale per i minori prevede che si conduca un accertamento della personalità del minore, facendo riferimento a tutti quei soggetti che, per così dire, sono considerati quali protagonisti necessari (indispensabili, direi) nell'ambito della vicenda giudiziaria che riguarda un minore: evidentemente, infatti, non possono non esserci i genitori! Per carità, si tratta anche in questo caso di una sottolineatura,

ma quando si afferma che il processo deve essere più garantito bisogna anche capire quale sia il significato della norma in questione.

Quanto al problema dell'età del minore, desidero fare riferimento a considerazioni già svolte. La riduzione dei tempi della pena ad un terzo o ad un quarto, a seconda che si tratti di minori che abbiano compiuto reati tra i 16 ed i 18 anni, dal punto di vista logico, non è inaccettabile; tuttavia, bisogna anche tenere conto del fatto che tale riduzione, per esempio ad un terzo, può essere già graduata dal giudice, e ciò avviene, normalmente, in relazione alla personalità del soggetto.

Quando si afferma, come è avvenuto in questa sede, che nel corso del processo della ragazza per il delitto di Novi Ligure si è proceduto alla suddetta diminuzione di pena, si dice esattamente questo: cioè, non si tratta di un argomento a favore della modifica legislativa, bensì di un argomento a suo disfavore, poiché se il giudice mantiene la discrezionalità di valutazione in relazione a tale diminuzione di un terzo, evidentemente questa verrà fatta valere ogni volta che egli si renderà conto che la maturità di quel particolare ragazzo davanti a lui, colpevole di aver commesso quel particolare reato, sia in realtà più equiparabile a quella di un adulto che non a quella di un minore.

Per quanto riguarda il problema della pena da scontare dopo il diciottesimo anno di età negli istituti per adulti, mi permetto di ricordare che tale questione, peraltro mai risolta, venne posta trent'anni fa; si tratta, però, di un problema che riguarda l'ordinamento penitenziario ed è quindi su quel versante che bisognerebbe intervenire. Evidentemente, compiuto il diciottesimo anno di età, il giovane potrebbe rimanere nella struttura fin quasi a vent'anni e non è facile gestire tali ragazzi (peraltro, devo dire, relativamente pochi). Personalmente, dunque, non mi scandalizza l'ipotesi che il giovane, compiuti i diciotto anni, non resti nell'istituto di rieducazione per i minori. Bisognerebbe, però, adottare quanto, previsto trent'anni

fa, non è mai stato attuato: un sistema di carcerazione differenziato, che tenga conto del tipo di reato e dell'età del detenuto. Devo dire, per quanti sono molto più giovani di me, che la proposta, particolarmente interessante, stabiliva appunto un sistema differenziato verso il basso, ma anche verso l'alto (attuato poi, per esempio, con il 41-bis). Esso consentiva una modulazione dell'esecuzione della pena a mio avviso molto intelligente e corretta.

Evidentemente, in un tale contesto, i ragazzi oltre il diciottesimo anno di età potrebbero benissimo essere detenuti nelle carceri per adulti; basterebbe, ad esempio, introdurre un trattamento differenziato per i giovani adulti — invero, tantissimi — d'età compresa tra i 18 e i 25 anni, ricalcando così la vecchia previsione recata dalla citata proposta normativa. Penso, del resto, che si sia tutti d'accordo sul fatto che per i ragazzi debba esistere un sistema differenziato. Considerato che l'ordinamento penitenziario per i minori — che pure era stato previsto dall'ordinamento a completamento del sistema di norme apprestate per i giovani — non ha mai visto la luce, sarebbe opportuno rivisitare alcune norme dell'ordinamento penitenziario generale. Purtroppo, come spesso accade, i problemi si perpetuano senza che si trovino le soluzioni; al riguardo, una rivisitazione intelligente anche di tali istituti — una rivisitazione che corrisponda, quindi, davvero al sistema rieducativo cui andrebbe finalizzata, secondo il nostro ordinamento (anzitutto costituzionale), la pena — si collocerebbe nella direzione giusta, anche allo scopo di rendere meno « partigiano » ogni tipo di intervento sulla materia. Capisco anche, del resto, le ragioni di sicurezza sociale, l'esigenza di assicurare i cittadini circa l'accertamento delle responsabilità nella commissione dei reati — infatti, stiamo discutendo di chi già ha commesso un reato — e la necessità di una effettiva rieducazione con la quale non si reinseriscano all'interno della società civile soggetti destinati a delinquere nuovamente.

L'ultimo argomento che vorrei portare afferisce al famoso istituto, del quale tanto si parla, della messa alla prova e all'impossibilità di utilizzarlo, secondo la normativa, per reati gravi. Devo dire, al riguardo, che il discorso potrebbe diventare molto lungo; per come noi lo abbiamo previsto, si tratta di un istituto di *probation* sostanziale e non processuale. Addirittura, proprio perché si erano introdotti due istituti di diritto sostanziale, raffinatissimi giuristi che, all'epoca, si occuparono del problema, giuristi come Vassalli e Giandomenico Pisapia, impedirono che il codice di procedura penale per i minori diventasse un capitolo del codice di procedura ordinario, per gli adulti. Ai grandi giuristi processual-penalisti non era gradita tale introduzione; si trattava dell'articolo 27 nonché degli articoli 28 e 29, ovvero l'irrilevanza del fatto e l'istituto della messa alla prova. Quest'ultimo è un istituto interessante, che ha dato alcuni buoni frutti: con ciò non intendo dire che li abbia dati sempre; mi sembra, però, che non si possano allargare o restringere gli ambiti di applicazione di un istituto soltanto perché, ad esempio, è stato male utilizzato. Personalmente, sono stata contraria — e l'ho detto anche pubblicamente — ad alcune applicazioni a mio avviso eccessive dell'istituto della messa alla prova (non mi riferisco solamente ai casi di reati molto violenti e contro la persona; della misura, infatti, non si è fatto un buon uso). Tutto il mondo ci invidia per averlo previsto nel codice di procedura penale minorile, il che, devo dire, ha dato grande soddisfazione a chi come me lo ha pensato. Si tratta di un istituto raffinato, che deve essere usato con grande attenzione, soltanto nei casi in cui effettivamente vi sia un progetto che corrisponda alle caratteristiche di un percorso virtuoso del ragazzo attinto dal procedimento penale; inoltre, deve essere ben monitorato, deve avere dei puntelli chiari.

Volendo avanzare una proposta intermedia, che non consista nell'abolizione *tout court* della possibilità di utilizzo dell'istituto, bisognerebbe regolamentare in

modo un po' più accorto la misura in oggetto. Sono stati citati casi in cui la messa alla prova è stata applicata a giovani di 23-24 anni, autori di reati gravi o gravissimi quali l'associazione per delinquere e via dicendo. Quelle citate sono applicazioni sbagliate della legge; infatti, come si può applicare la messa alla prova ad un ragazzo che, avendo commesso il reato non ancora maggiorenne — ad esempio, a 17 anni ed 8 mesi — lo è diventato da tempo al momento in cui lo stiamo giudicando? Ciò non è praticabile, non perché vi sia o vi sarà un divieto di legge, ma perché è impossibile fare un progetto rieducativo serio nei confronti di una persona di questo tipo. Lo dico con grande ansia perché mi ascoltiate: il problema non è abolire gli istituti, ridurne la portata, ma trovare all'interno della normativa legislativa possibilità di intervento, per così dire, modificative laddove si è riscontrato che la discrezionalità dei giudici non è stata bene utilizzata.

Dico molto francamente che in alcuni casi, anche nel mio tribunale, se avessi presieduto — il che non è stato — almeno uno di quei collegi ai quali sto pensando, non avrei concesso l'istituto della messa alla prova. Non l'avrei fatto non perché la messa alla prova sia un istituto che non si possa applicare ai reati violenti; piuttosto, non l'avrei concessa perché il progetto per la rieducazione del ragazzo presentatomi dai servizi sociali non corrispondeva ai criteri necessari per una vera rieducazione. Questo è quanto il giudice deve indagare ed è a ciò che deve fare riferimento; però, ricorrendo tali presupposti — credetemi signori — tale istituto può dare grandi soddisfazioni nella rieducazione dei ragazzi e non lo si può limitare soltanto ad alcuni reati che fanno meno impressione, perché ciò non serve. Mi scuso se mi sono dilungata nell'esposizione; su tali argomenti, del resto, vi sarebbe ancora altro da aggiungere.

Ho seguito con grande attenzione anche l'audizione del ministro Castelli in questa Commissione; mi sembrerebbe di poter dire ancora altro ma su tale punto

mi fermo. Questo è un disegno di legge; naturalmente, starà alla vostra attenzione di parlamentari cercare di trovare soluzioni.

Vi pregherei tuttavia di pensare al fatto che il codice di procedura penale per i minori, che a seguito dell'implementazione delle regole di Pechino è stato indicato quale fiore all'occhiello della capacità del nostro paese di svolgere un buon lavoro in materia di minori, ha resistito a dodici anni di terribili controversie sulle procedure, le quali, a loro volta, come ben sapete, sono state a più riprese oggetto di modifica da parte della Corte costituzionale.

Attualmente vi è una questione che riguarda proprio la modifica dell'articolo della legge n. 63 del 2001 sul consenso per il minore in ordine all'ottenimento di alcune garanzie processuali. Si tratta di una questione nata a seguito di una legge modificativa del codice di procedura penale: il codice, pertanto, ha retto. Questo significa che, se da un lato il codice ha probabilmente bisogno di qualche aggiustamento, dall'altro tali aggiustamenti non dovrebbero, a mio avviso, mutare la struttura stessa del codice (d'altra parte, è giusto anche rilevare che il disegno di legge non muta, in realtà, tale struttura complessiva).

Inoltre, ritengo che sia molto importante chiarire bene i ruoli dei coprotagonisti del processo penale: se dovessi mettere le mani sulla "mia creatura" lo farei proprio in relazione a questo aspetto, perché in realtà ciò che non ha funzionato nel nostro codice di procedura penale riguarda la parte attinente all'intervento dei servizi (in particolare dei servizi dell'amministrazione centrale), così come quella attinente alla capacità di proposizione di progetti accettabili per i ragazzi. Ciò che non ha funzionato, e che ancora non funziona, riguarda per esempio tutta la parte di attuazione della normativa e su quella ritengo che si debba realmente concentrare l'attenzione. Penso alle comunità, in alternativa alla custodia cautelare, di cui avrebbe dovuto farsi carico lo Stato

ma che, invece, non sono mai nate. Ve ne sono state pochissime di cui soltanto qualcuna convenzionata. Penso al sistema delle prescrizioni per la permanenza in casa, le quali devono essere controllate — ma sul serio — dai servizi. Perché, infatti, attribuire ai ragazzi la responsabilità del fallimento di una permanenza in casa, quando nessuno ha dato il benché minimo aiuto a quella famiglia perché controllasse davvero il ragazzo, facendogli comprendere il disvalore del suo comportamento? Questo mi sembra uno strano discorso e ritengo che su questo aspetto si debba intervenire.

Per quanto riguarda poi il progetto di legge delega per la modifica ordinamentale di competenza dei tribunali per i minorenni, so che altri colleghi si sono già pronunciati sulla questione dello sdoppiamento delle competenze. Da un lato vi è la competenza penale riconosciuta come « giusta » ad un giudice specializzato, con una struttura sua autonoma, dall'altro lato, invece, vi è il trasferimento delle competenze civili in materia di adozione alle sezioni specializzate.

Molto francamente, ritengo che anche in questo caso vi sia stata una sovrapposizione, o meglio una confusione, nella struttura del disegno di legge. Vi sono infatti due ordini di problemi. Uno è di carattere tipicamente processuale-civile, collegato con l'articolo 111 della Costituzione e riguardante le competenze. Il problema delle competenze (così come quello dell'articolo 111) troverà una qualche risoluzione quando verrà data completa attuazione alla legge n. 149 (cioè quella modificativa dell'adozione nazionale).

Il secondo piano di intervento è di tipo ordinamentale, perché la delega, come ricordato giustamente dal ministro Castelli, prevede che si debba dare al Governo la possibilità di valutare come istituire ed organizzare (dal punto di vista ordinamentale, appunto) la struttura della giustizia minorile. Non credo, né ho mai creduto, che sia utile sovrapporre i problemi: i problemi di competenza restano

problemi processuali, quelli ordinamentali restano di carattere ordinamentale! Se si opera una sovrapposizione si creano solo confusioni, indipendentemente poi dalle questioni più strettamente di merito.

L'entrata in vigore dell'articolo 111 della Costituzione ha costretto i giudici minorili, anche nel processo civile, ad interrogarsi per capire in quali punti non veniva assicurato il contraddittorio e via dicendo, insomma per capire in quali vi fossero tutte le questioni che l'articolo 111 ha richiamato alla nostra attenzione, sottolineandole con una tale forza (perché, evidentemente, si tratta di punti inseriti direttamente nella Carta costituzionale) che sarebbe impensabile non tenerne conto.

Come molti di voi sanno e come il presidente certamente saprà, la nostra richiesta di revisione delle competenze in materia processuale viene da lontano. Molti di voi, qui presenti oggi, sanno quante volte abbiamo insistito perché si eliminasse, per esempio, quel famoso quarto grado di giudizio della opposizione all'adozione, esistente nell'attuale legge sull'adozione. Molti di voi sanno quanto abbiamo insistito perché fosse finalmente riconosciuto il principio che la volontaria giurisdizione non sia una giurisdizione minore: essa è infatti una giurisdizione prevista in un certo modo. Del resto, pensate che controversie in tema di divorzi e separazioni, nella fase di attuazione o di eventuali modifiche, possono e trovano risoluzione all'interno delle camere di consiglio. Vi sono cioè nel nostro ordinamento molte norme di volontaria giurisdizione (pensate, per esempio, alla legge fallimentare) che riguardano anche una serie di attività che i giudici possono svolgere in camera di consiglio. Questo però non significa che all'interno di quest'ultima non debba essere riconosciuto il contraddittorio. Il vero problema, infatti, riguarda proprio quest'ultimo istituto, e cioè la garanzia, da assicurarsi a tutte le parti, di essere presenti nel processo.

Vi è stato due settimane fa, presso l'Accademia dei Lincei, un incontro su

questi temi, nell'ambito del quale mi è stato conferito l'onore di parlare proprio dell'articolo 111 della Costituzione e del processo minorile civile e penale.

Mi corre l'obbligo di rilevare che, mentre nel processo penale, con la salvaguardia di cui abbiamo parlato, il problema delle garanzie ai sensi dell'articolo 111 si è in realtà posto in maniera meno evidente, meno forte, nel procedimento di volontaria giurisdizione, così come è strutturato in questo momento dalla legge, il problema si pone molto più fortemente.

Da molti anni ormai, nelle prassi di alcuni tribunali, a cominciare da quello in cui opero io, non solo è prevista ma addirittura richiesta la presenza del legale. Si tratta, però, evidentemente, della presenza del legale delle parti, le quali sono normalmente gli adulti e non il bambino, perché quest'ultimo, come sapete, non ha ancora un difensore d'ufficio, mentre lo avrà con la legge n. 149.

Per questo, abbiamo cercato di introdurre per prassi, non potendo fare diversamente, la possibilità che fossero comunque presenti i legali delle parti.

Naturalmente, il problema consiste nel fatto che, mentre nel processo civile ordinario, scandito dagli elementi tipici di questo, il difensore comunque presenza in tutte le fasi che sono previste ed ordinate dal giudice (anche nelle fasi istruttorie), nel processo civile minorile in volontaria giurisdizione, solo ove venga richiesto il giudice può accedere alla richiesta. Ciò, a mio avviso, non va affatto bene, rappresentando un problema che deve essere immediatamente risolto.

In realtà, con la legge n. 149, non solo per i giudizi di adozione ma anche per i giudizi ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il legislatore ha previsto addirittura la presenza del difensore di ufficio, una figura che non esiste nell'ambito del nostro ordinamento processuale-civile. Intendiamoci, il difensore di ufficio può ovviamente esser sostituito dal difensore di parte ed, anzi, deve essere sostituito allorché non si dimostri che si ha diritto al gratuito patrocinio, come già adesso ac-

cade nell'ambito penale. Tale difensore di ufficio, recita la legge n. 149, viene nominato dal presidente del tribunale nel momento in cui viene proposta la controversia. La questione consiste poi, semmai, nel sapere chi propone tale controversia: se le parti direttamente, come può accadere nel caso di un litigio fra le parti, oppure il pubblico ministero, nei casi previsti dalla legge.

In tutti i casi, come recita la legge n. 149, nel momento in cui al presidente viene presentata l'istanza o la richiesta di procedere per una determinata questione riguardante un minore, bisogna nominare da un lato i difensori per i genitori e, dall'altro, un difensore di ufficio per il minore. Peraltro, devo dire che la legge n. 149 è molto precisa su questo aspetto, perché il difensore di ufficio così nominato può, per esempio, intervenire nella fase istruttoria (quando si tratti di dichiarazioni di stato di adottabilità) e in un'altra serie di fasi, tutte indicate in modo molto chiaro dalla legge suddetta.

Quindi, mi aspetto che la legge n. 149 consenta di risolvere almeno in parte il problema del contraddittorio. Questo è però il primo problema. La seconda questione attiene alla parcellizzazione delle competenze, cui non sono favorevole. La scelta del legislatore in questo momento è quella del passaggio, con un'ulteriore complicazione ordinamentale, alla giurisdizione ordinaria e, quindi, alle cosiddette sezioni specializzate.

Immagino che nella mente del legislatore vi sia stata l'idea della sezione di famiglia, sezione già esistente in alcuni grandi tribunali, dove si occupa di separazioni e divorzi; essa ha già, quindi, una sua specializzazione. Una tale scelta appare fortemente collegata con quella ordinamentale; a mio avviso, infatti, le ragioni di tale opzione risiedono non solo nell'assicurare il contraddittorio — si potrebbe, infatti, dire che esso verrebbe comunque assicurato dalla legge n. 149 — ma anche nel garantire, oltre ovviamente ad una maggiore chiarezza nel riparto delle competenze, un giudice più vicino,

sul territorio, alle esigenze dei cittadini. Tale ultimo aspetto si riconnette non al sistema processuale ma a quello ordinamentale; si sostiene, inoltre, che il giudice, nell'attuale composizione del tribunale dei minorenni, non offrirebbe garanzie giurisdizionali perché composto nella stessa misura da giudici togati e giudici onorari. In qualche modo, infatti, la componente non giurisdizionale potrebbe — lo stesso argomento viene portato anche con riferimento al penale, al GUP in particolare — influenzare il giudice, che, quindi, potrebbe perdere, in tale caso, la connotazione tipica della giurisdizione. Anche tale problema, certamente delicato, non si pone sul versante della coerenza delle competenze o dell'adeguamento all'articolo 111 della Costituzione; piuttosto, si colloca sul versante della composizione dell'organo, finendo per riflettere, quindi, l'impostazione processual-civilistica più forte.

Al riguardo, rivendico ai giudici ordinari, quelli togati, l'orgoglio di non essere influenzabili da parte di nessuno; i giudici onorari, che pure potrebbero essere scelti in maniera diversa — e su ciò varrebbe la pena di interrogarsi —, sono però, a mio avviso, una risorsa preziosa all'interno del collegio. La loro condizione di parità con i giudici ordinari non implica che prevalgano discipline diverse da quelle giurisdizionali.

Vorrei, in aggiunta, fare osservare che, se il principio del contraddittorio viene adeguatamente sottolineato, evidentemente le questioni di diritto, quelle che i processual-civilisti conoscono — le questioni preliminari o di procedura e via dicendo — dovranno essere necessariamente esaminate, come è avvenuto fino ad oggi, dalla componente giudiziaria; non può essere diversamente. Qual è, allora, il ruolo del giudice onorario? All'interno del collegio, il suo è un ruolo importante — almeno per come l'ho vissuto nella mia ormai abbastanza lunga esperienza di presidente del tribunale dei minorenni — per tutte le discipline che non siano quelle proprie dell'attività giurisdizionale. Tuttavia, anche

se le decisioni vengono prese, certo, con il contributo di tutti, il suo intervento non è tale da diventare decisivo. Indubbiamente, dal punto di vista della correttezza della procedura e dell'attenzione alla comprensione del fatto specifico, i giudici onorari sono di aiuto; non per questo, però, i giudici rinunciano al diritto-dovere di esprimere le loro argomentazioni. Inoltre, il giudice onorario ha, nei nostri uffici, il compito importante di intervenire anche nella fase decisionale in camera di consiglio, in un momento normalmente *in progress*.

Ho sentito tanto parlare dei consulenti tecnici d'ufficio i quali, alla fine, potrebbero sostituire i giudici «esperti»; essi dovrebbero essere chiamati dal giudice cosiddetto specializzato ad esprimere la loro opinione ma, badate, bisogna ben intendersi sul consulente tecnico d'ufficio. Questi, tra l'altro, sarebbe onerosissimo per lo Stato; devo ricordare, infatti, che il 90 per cento dell'utenza del tribunale dei minorenni non può permettersi il consulente tecnico d'ufficio, il quale resterebbe, dunque, a carico dello Stato: quindi, bisogna anche valutare cosa accadrà una volta sostituita tale figura al giudice onorario. Soprattutto, però, sussiste, a mio avviso, una ragione per la quale il consulente tecnico d'ufficio non può svolgere quella funzione vicaria del giudice onorario di cui tanto si sta parlando. Il consulente viene chiamato a dare indicazioni su un quesito; non so quanti di voi siano avvocati, ma quanti lo sono conoscono il problema. Le indicazioni si cristallizzano nel momento in cui il consulente conclude il suo compito. In dovere, in coscienza e secondo le sue esperienze professionali, esaminata, in un dato momento, quella determinata situazione, ce ne descrive effetti e caratteristiche. Ma il giudice specializzato non può prendere una decisione soltanto sul presupposto della situazione cristallizzata individuata dal perito di parte; non si tratta del perito dei confini, non è il consulente tecnico del valore accertato di un immobile. Il perito ci dice quale sia la situazione in quel momento;

poi, quella situazione va coniugata con tutti gli altri elementi che abbiamo a disposizione e che provengono dai servizi, dallo svolgimento delle audizioni di tutte le parti e da una serie di altri elementi che il giudice liberamente può assumere. All'interno di tutto ciò dovrà essere valutata ed interpretata anche la consulenza in oggetto che, però, non potrà sostituire il contributo che i giudici onorari possono recare secondo la loro esperienza e le loro discipline.

Ricordo, e voglio ricordare a tutti voi, che alcuni anni fa, è stato pubblicato un libro molto interessante riguardante la psicologizzazione dei giudici minorili; il libro trattava di come le sentenze erano state fatte secondo criteri psicologici. Lo lessi con grande attenzione, sia e soprattutto perché valuto, in genere, con il necessario distacco il mio lavoro — certamente, perciò, non mi faccio psicologizzare da nessuno —, sia anche perché volevo cercare di capire. Devo riconoscere, al riguardo, che in passato questa disciplina è entrata fortemente nel modo di ragionare e di pensare dei giudici minorili. Si era, però, in epoche nelle quali non erano ancora ben consolidati i principi della giurisdizione minorile.

Circa i giudici onorari, voglio dirvi rapidamente della mia esperienza di presidente di un tribunale molto grande. Tali giudici non sono nominati, come qualcuno ha detto, dal Consiglio superiore della magistratura con un semplice visto del ministro della giustizia. Le domande — addirittura, oggi, vengono rivolti pubblici inviti — vengono trasmesse dai tribunali alla corte d'appello e da questa al Ministero della giustizia, che esprime la propria opinione sulle valutazioni fatte dai tribunali e dalla corte d'appello. Alla fine, le carte arrivano al Consiglio superiore della magistratura che nomina i giudici; il Ministero, in ultimo, redige i decreti.

Questa è la norma burocratica, amministrativa, ma non è un passaggio così automatico; essendo, da alcuni anni, presidente del tribunale dei minorenni e avendo svolto, come voi sapete, anche

molti altri lavori, conosco bene la macchina giudiziaria e i rischi delle nomine. Innanzitutto non esiste, come qualcuno ha detto, discrezionalità dei presidenti dei tribunali perché le indicazioni dei candidati a fare i giudici onorari vengono valutate dal *plenum* ovvero dal consesso di tutti i magistrati, compreso il pubblico ministero. Di questa riunione si redige un verbale che viene mandato al presidente della corte d'appello, al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura. Quindi, dobbiamo augurarci che tutto ciò avvenga nella massima trasparenza e, questo ve lo posso assicurare, almeno per il mio tribunale; ad ogni modo, si possono sempre controllare le carte.

Però, devo dire che mi ero accorta che vi era una preponderanza di qualche disciplina; per essere molto chiari, vi era una preponderanza della disciplina psicologica rispetto ad altre che, invece, sono importantissime per il giudice minorile: sto parlando dei neuropsichiatri infantili, degli psichiatri che si occupano dell'età dell'adolescenza, dei pedagogisti. Abbiamo rivalutato quest'ultima categoria, quasi scomparsa dal nostro orizzonte; la rivalutazione era doverosa ed è giusto che sia stata fatta, perché ciò ci mette in contatto con la scuola, con una serie di soggetti che a giusto titolo devono essere interpellati quando si tratta della sorte di un minore. Mancavano i pediatri. Abbiamo ancora, per esempio, il problema delle vaccinazioni obbligatorie, sul quale il Parlamento non si pronuncia da molti anni (sarebbe forse ora che lo facesse).

TIZIANA VALPIANA. Rispetto alla non obbligatorietà delle vaccinazioni in relazione alla frequenza scolastica!

LIVIA POMODORO, *Presidente del tribunale dei minorenni di Milano.* Mi scusi, ma lei si riferisce alla norma relativa alla obbligatorietà dell'intervento. Certo che conosco bene quella norma, ci mancherebbe altro! Ma questo non risolve il problema di fondo, lei lo sa meglio di me.

Cosa pensiamo di fare, una consulenza tecnica di ufficio per stabilire se dobbiamo fare vaccinare o meno un bambino? Non sarebbe invece meglio domandare al pediatra (facente comunque parte del nostro collegio) quali siano gli ultimi orientamenti della disciplina medica che dovremmo conoscere così come tutte le altre informazioni che potrebbero risultarci utili?

Pensate per esempio al fatto che, in questo momento, in Italia, vi è una recrudescenza di tubercolosi ed abbiamo un problema relativo alle vaccinazioni, soprattutto per i bambini che provengono da paesi diversi dal nostro ma che non per questo (magari sono stati regolarizzati e via dicendo) non ne hanno diritto.

In realtà, le questioni sarebbero molte ed altre, ma mi sono soffermata su questo aspetto per ribadire che il problema, semmai, consiste nel vedere come si possa meglio individuare la figura del giudice onorario, quali siano le competenze che questi deve avere e quali siano le fattispecie in cui il suo giudizio è assolutamente indispensabile. Ipoteticamente, infatti, si potrebbe giungere alla conclusione per cui esisterebbero parti del giudizio che dovrebbero rimanere di competenza esclusiva del giudice togato, mentre ve ne sarebbero altre, per esempio le fasi istruttorie o quelle nelle quali è necessario ricevere consigli, delucidazioni e via dicendo, nelle quali potrebbe essere invece prevista la presenza del giudice onorario.

In definitiva, desidero ribadire che il tribunale per i minorenni, nel nostro paese, ha una storia lunga, ma forse non lunghissima. Il primo tribunale per i minorenni è nato nel 1899 a Chigago. I nostri tribunali per i minorenni risentono invece di una esperienza più recente (la legge ordinamentale dei tribunali per i minorenni risale infatti al 1934). Vi sono stati settant'anni di storia nell'ambito dei quali alcune cose sono state positive mentre altre lo sono state meno.

Se la linea del disegno di legge governativo mira ad una riflessione al fine di rimodulare meglio quest'ambito, va benis-

simo. Il ministro Castelli ha affermato di essere favorevole al giudice della famiglia ed anch'io sono d'accordo con questa figura che accorpi le competenze e le detenga quale giudice specializzato. Ritengo, peraltro, che il giudice specializzato sia non colui che segue corsi di formazione - forse anche egli - ma chi è in grado di arricchire il suo sapere con quello degli altri attraverso l'esperienza.

Sono sempre stata contraria al fatto che gli uditori svolgessero il loro primo incarico in un tribunale per i minorenni. Mi sembra che ciò non vada affatto bene. Ci vogliono esperienza ed equilibrio: si tratta di un mestiere difficile. Scherzando, ogni tanto affermo che si tratta di un mestiere usurante: bisognerebbe tenerne conto!

Ritengo dunque che l'istituto del tribunale per i minorenni vada rivisto, ridelineandone le competenze. Anche il fatto che si renda più agevole la separazione ha un senso se ciò avviene all'interno di un tribunale che si occupa dei problemi sopra esposti in maniera coerente.

Separare l'ambito penale da quello civile non è una scelta che io possa condividere. Troppo volte, infatti, ho potuto constatare quanto l'ambito penale e quello civile debbano, per così dire, stare insieme. Non è vero che i giudici civili fanno solo i giudici civili mentre quelli penali fanno solo i giudici penali. Io stessa ho un *pool* di giudici penali. Tuttavia, anche noi, con le tabelle che dobbiamo presentare biennialmente al Consiglio superiore della magistratura, facciamo ruotare questi giudici affinché tutti possano lavorare, sia nell'ambito civile, sia in quello penale.

Ciò è molto importante, anche in vista di una norma, prevista dal codice di procedura penale per i minori e che non vedo per il momento abolita, secondo la quale il giudice penale può adottare, in via d'urgenza, provvedimenti civili nell'interesse del minore, salvo poi ovviamente trasferire tale competenza al giudice civile.

Peraltro, dimenticare il fatto che la maggior parte dei ragazzi che commettono reati hanno alle spalle famiglie difficili -

non povere, bensì difficili, che è diverso —, che risultano magari essere già state coinvolte precedentemente da processi innanzi al tribunale per i minorenni, mi sembra una distinzione che non va nel senso da noi auspicato, quello cioè di considerare sempre i ragazzi e i giovani come persone, sotto ogni profilo e punto di vista.

Penso anche che non sia possibile ritenere senza qualche difficoltà che le sezioni specializzate possano svolgere in tempi brevi un lavoro così oneroso quale quello che si vuole loro rimettere. Vorrei ricordare che l'articolo 111 della Costituzione prevede che il processo abbia anche una ragionevole durata.

Una volta aumentati così considerevolmente i ruoli delle sezioni civili (tra l'altro, se queste sono da un lato più vicine ai cittadini, risultano ancora troppo esigue: cento sezioni specializzate sono infatti nulla rispetto alla realtà collegata ai tribunali minorili!), mi domando come si potrà garantire una ragionevole durata dei processi, i quali devono essere necessariamente brevi.

Il disagio di un bambino sta tutto nell'arco di quei due o tre anni allora compiuti: non si può pensare di provvedere con tanto ritardo rispetto a questi disagi. Se così fosse, avremmo fatto gli interessi degli adulti e non quelli dei bambini! Avremo garantito gli adulti e non i bambini! Questo mi sembrerebbe grave e preoccupante.

Infine, abbiamo bisogno di un giudice più vicino alle esigenze dei cittadini? I tribunali distrettuali sono troppo lontani da essi? Che cosa possiamo fare? I tribunali distrettuali potrebbero restare tali, mentre si potrebbero creare sezioni distaccate di questi, ribaltando esattamente quanto previsto nel disegno di legge. Ma tutto ciò attiene all'ordinamento e vi pregherei di riflettere sul fatto che, in diritto, le questioni di ordinamento, quelle processuali e sostanziali, vanno tenute separate fra loro, altrimenti non riusciremo a venire fuori da un equivoco fondamentale: quello cioè per cui, mettendo tutto in-

sieme, si dimentica che esistono interessi che sono tutelati soltanto in virtù del fatto che noi adulti ce ne occupiamo.

Ci troviamo di fronte ad un soggetto (cioè il bambino) che un tempo era invisibile e che ora crediamo di aver riportato alla luce. Temo, tuttavia, che egli possa ritornare nell'invisibilità.

PRESIDENTE. Ringrazio la presidente Pomodoro per la sua esauriente esposizione. Vorrei rivolgerle una domanda relativa alla maggioranza dei ragazzi che si trovano nelle nostre carceri minorili (si tratta dei famosi minori non accompagnati, provenienti da tutti i paesi del mondo, in modo particolare dal nord Africa e dall'est Europa). Che cosa si può fare in merito a ciò? Quali soluzioni, con riferimento all'ordinamento penitenziario, si possono immaginare per questi ragazzi che rappresentano un problema nel problema?

Indubbiamente, nel momento in cui si affronta questa materia, sarebbe opportuno intervenire a questo riguardo, anche considerato, presidente Pomodoro, il discrimine dei 18 anni superato il quale o vengono espulsi dall'Italia o, comunque, sono trasferiti in un carcere per adulti in cui imparano quello che non avevano imparato prima. Questa è la domanda, mia personale, che le rivolgo; do ora la parola ai colleghi che desiderino intervenire.

PIERO PELLICINI. Ringrazio il presidente Pomodoro per la sua esposizione; mi scuso per essere arrivato con qualche momento di ritardo, a causa, anche, di una mia difficoltà di deambulazione. Presidente Pomodoro, l'ho ascoltata attentamente — del resto, non è la prima volta — e voglio rassicurarla. Non intendo rivolgerle una domanda; farò, piuttosto, un intervento che, in qualche modo, vuole essere di rassicurazione, da una parte, e propositivo, dall'altra.

Faccio parte della Commissione speciale del Senato e, quindi, affronterò questo tema sotto il profilo della riforma

legislativa. Sono assolutamente d'accordo con lei circa l'impossibilità di sovrapporre i diversi piani; altro è, infatti, la procedura, altro il contraddittorio, altro il merito e altro ancora è la questione della struttura e dell'organizzazione dei tribunali. Dobbiamo evitare, in questa materia, che il legislatore sia animato da furia innovativa. Se dobbiamo creare sezioni distaccate o specializzate — le si chiami pure come si vuole —, con competenze identiche a quelle oggi affidate al tribunale dei minori, facciamo una non riforma, seguendo una sorta di furia legislativa che non ritengo sia utile. Se, invece, questa situazione deve portare a qualcosa che non si dice, sarebbe auspicabile, a mio avviso, un chiarimento perché io appartengo ad una forza politica prudente in questa materia, una forza che della famiglia fa una delle sue ragioni d'essere, oserei dire.

Bisogna quindi provvedere, ma provvedere bene; ma non basta. Quale membro della delegazione italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa, mi farò carico di conoscere le normative e le situazioni riguardanti i minori sul continente; infatti, sarà opportuno accertare come la si pensi in Europa. Ad esempio, vengo da un recente studio sul ruolo del pubblico ministero in Europa e le normative sono molto diverse: si passa dai pubblici ministeri elettivi in Svizzera ai pubblici ministeri parzialmente dipendenti dal potere amministrativo e politico (dal Ministero dell'interno) in Francia e via dicendo. Quindi, è tutto ancora da vedere, anche cosa fare in Europa, perché, se dobbiamo essere questa tanto vantata nazione europea, dobbiamo cominciare a vedere quali siano le diverse istituzioni dei paesi membri per avere termini di confronto. Ma soprattutto, presidente Pomodoro, la voglio rassicurare che non si tratterà di una riforma fatta per nominare nuovi magistrati all'insaputa della magistratura. Sentiremo tutti al massimo grado, e segnatamente i magistrati che hanno esperienza nel settore; bisogna, infatti, porre attenzione a che non si facciano le riforme solo

per il gusto di farle, stabilendo previsioni sbagliate. Questa è una materia delicatissima, dove non vi è bandiera, dove non vi deve essere voglia di fare per fare, ma dove tutti devono essere sentiti; abbiamo, forse, concetti della famiglia differenti, ma anche ciò rientra nella logica democratica e normale. Dobbiamo dar vita ad una riforma fatta da persone che se ne intendono, con persone che se ne intendono, sentito chi se ne intende. Quindi, in questo, la volevo rassicurare.

PIERA CAPITELLI. L'intervento della dottoressa Pomodoro, intervento per la quale la ringraziamo tutti calorosamente, è così complesso e talmente nel merito che richiederebbe, prima di qualsiasi commento, una analisi accurata. Perciò, ragionevolmente, mi riservo di meditarlo a lungo; in questa materia, infatti, anche secondo il monito venuto dal collega Pellicini, è assai importante non essere superficiali, presuntuosi.

Non sono un giurista; ho un altro tipo di competenza che riguarda l'infanzia (mi sono occupata di servizi). Molti di noi hanno più queste competenze che non quelle giuridiche; proprio per questo motivo — il presidente e i colleghi, forse, lo ricorderanno —, ho cercato, quando si discuteva dell'eventuale modifica della legge n. 269 del 1998, di fare intervenire i colleghi più esperti. Vi sono, infatti, aspetti afferenti alle procedure che noi non conosciamo; l'appello del collega Pellicini a stare molto attenti a non portare avanti progetti di legge sulla base, da una parte, della furia innovativa e, dall'altra — l'ho già detto in questa sede, ma lo ripeto adesso —, della pressione dell'opinione pubblica è, a mio avviso, un suggerimento del quale noi, dal punto di vista politico, dobbiamo assolutamente fare tesoro.

Ricordo che gli stessi contenuti — esposti forse in modo sbagliato, forse non sufficientemente dialogico — li illustrai anche in presenza del ministro, che interpretò malamente il mio pensiero. Vero è che abbiamo poco tempo, ma il ministro interpretò le mie parole come l'espressione

di un'attenzione esclusiva della sinistra per il soggetto che compie il reato e per il suo recupero. Parlai allora a lungo della necessità di spazi per il recupero e, quindi, secondo il ministro, la sinistra avrebbe quasi soltanto questo obiettivo, mentre manifesterebbe scarsa attenzione per l'interesse della vittima. Mi spiace precisarlo in assenza del ministro, ma non è così; credo che un giusto ragionamento politico debba portarci a verificare cosa non vada e cosa possa essere migliorato. Nel mio intervento, sostenni che l'istituto della messa alla prova non è ancora stato sufficientemente analizzato e, soprattutto, monitorato; pochi sanno, inoltre, che esiste una discrezionalità, oggi ricordata dalla dottoressa Pomodoro, nell'applicazione di tale istituto da parte del giudice, discrezionalità che richiederebbe una forte attenzione e riflessione. Credo sia importante un atteggiamento complessivo di analisi della ricaduta delle proposte che si fanno e, soprattutto, anche di analisi di quello che già esiste. Non è possibile continuare a sottoporre all'esame del Parlamento proposte di legge quando le modifiche si possono introdurre anche su un piano regolamentare o, per altri aspetti, amministrativo.

Non dovrei portare questi argomenti; io sono all'opposizione e dovrei, perciò, incoraggiare la presentazione di tanti progetti di legge. Ma credo sia poco serio presentare provvedimenti in numero tale da sottrarre troppo tempo al Parlamento; molte di tali proposte, infatti, non hanno alcuna ragione di esistere in quanto i problemi dei quali si occupano potrebbero trovare soluzione in altre sedi.

Con riferimento a quanto oggi detto dalla dottoressa Pomodoro circa la necessità di separare gli aspetti procedurali del processo stabiliti dal codice dalla parte ordinamentale, credo si tratti di una questione di metodo che noi dobbiamo usare e sollecitare ad usare. Non entro nel merito di tali aspetti, ma ricordo che siamo una Commissione di indirizzo; credo, pertanto, che dovremmo riuscire a predisporre un documento che contenga

poche indicazioni — magari anche una risoluzione — ma tutte nelle direzioni indicate, a partire da quelle correttamente identificate dal senatore Pellicini.

Se peraltro in quanto Commissione fossimo un po' più ascoltati, forse si eviterebbero molti conflitti; la nostra sede, infatti, ha il vantaggio di poter usufruire di tanti esperti e di un clima (grazie anche al presidente e ad una serie di altri elementi) che ci consente quel dialogo che spesso nelle altre Commissioni, e soprattutto in Assemblea, non ci è consentito. Credo che, certo, dovremmo fare tesoro anche delle diverse opinioni ma, soprattutto, dovremmo identificare elementi di metodo da suggerire a chi poi dovrà compiere il processo di carattere legislativo.

PRESIDENTE. Non essendovi altri interventi, do ora la parola al dottoressa Pomodoro per la sua replica.

LIVIA POMODORO, Presidente del tribunale dei minorenni di Milano. Premesso che rimango a disposizione della Commissione per eventuali chiarimenti anche al di fuori di questa sede, vorrei tuttavia non essere fraintesa. Non ho infatti ben capito il discorso fatto dal senatore Pellicini sui colpevoli e le vittime. I bambini, infatti, nella parte che riguarda gli abusi ed i maltrattamenti (cioè in quella parte di competenza del tribunale per i minorenni), sono le vittime, non i colpevoli! Non capisco quindi il significato del discorso sui colpevoli e le vittime.

L'attenzione del giudice minorile è fortissimamente indirizzata a far comprendere ai ragazzi non solo il disvalore del loro comportamento, ma anche l'assenza di una pura e semplice esigenza risarcitoria nei confronti della vittima (laddove ciò è possibile). Vi è infatti anche un'esigenza di compensazione di quel conflitto.

A questo proposito, abbiamo anche svolto esperimenti di mediazione penale (specialmente in Lombardia) e siamo intervenuti soprattutto cercando di tenere conto delle esigenze della vittima. Innanzitutto, parliamoci chiaro: la vittima chi la

ascolta? Forse l'avvocato che si costituisce parte civile? Tutto ciò che la vittima subisce, quando è fortunata a restare in vita, così come ciò che hanno subito i parenti di questa, per esempio nel caso del dolore di fronte alla morte di un congiunto, da chi viene ascoltato? Chi prova attenzione nei riguardi di costoro?

Tutti voi sapete che esistono scuole di pensiero sulla « vittimologia », peraltro ormai fortemente affermate, così come è forte e sentita l'esigenza di arrivare ad una maggiore attenzione nei confronti delle vittime. Quando parliamo di un bambino che ha subito degli abusi ed affermiamo che si deve fare ogni cosa per cercare di restituirgli la fiducia nelle persone, ricostruendo per esempio la sua personalità, di che cosa credete che parliamo se non di un aiuto alla vittima di un reato grave commesso nei suoi confronti?

Ritengo che dovremmo rimanere nell'ambito dei temi di cui si discute. Ho fatto riferimento alla confusione esistente. La questione dell'esecuzione della pena (quella dei giovani adulti) attiene all'ordinamento penitenziario. La questione della « vittimologia », cioè dell'attenzione per la vittima del reato, è una questione trasversale, perché sta anche all'interno del merito dell'attività del tribunale per i minorenni o del giudice che si occuperà di quel minore.

Anche in questo caso, tuttavia, la ragionevole durata del processo (fortemente sottolineata dall'articolo 111 della Costituzione), ci impone di pensare che nella ragionevole durata del processo risiede la tutela stessa della vittima del reato. Anche su ciò dovremmo riflettere.

Si tratta, in ultima analisi, di un sistema molto complesso, delicato, un po' come nel caso di quei sistemi ad orologeria per i quali, se si modifica qualcosa, la ricaduta può essere considerevolmente grave.

Se le sezioni specializzate, così come sono previste in questo disegno di legge, dovessero funzionare con le competenze che sono state indicate, ritengo che si avrebbero non pochi problemi. Pensate,

per esempio, all'adottabilità nazionale. Il giudice dell'adozione nazionale si occupa ormai di pochi casi perché, per nostra fortuna, di bambini adottabili in Italia ce ne sono pochi. Per lo più, si tratta infatti di bambini che si prendono all'estero, secondo le norme dell'adozione internazionale. Tuttavia, l'adozione nazionale, per quei pochi casi in cui continuerà ad esistere, è un processo di una delicatezza, importanza e rilevanza tali che mi domando quale giudice mai (specializzato o meno che sia, come vuole il ministro Castelli) sarà in grado, da solo, di procedere all'abbinamento di un bambino neonato, non riconosciuto alla nascita, con la coppia più adeguata a quel bambino. Ancora di più, mi domando quale giudice specializzato, a cominciare dalla sottoscritta, sarà mai in grado di avere la forza o la capacità all'interno del processo (se non attraverso ausiliari esperti, che tuttavia non si capisce bene che ruolo ricoprano), di dare in abbinamento un bambino dichiarato adottabile perché vittima dell'abuso da parte di uno o entrambi i genitori o perché maltrattato e di cui si è conclusa l'adozione all'età di cinque, sei o sette anni: ma vi rendete conto che tipo di procedimento delicato, difficile, complicato, pieno di terribili ed orribili responsabilità si mette in moto perché a quel bambino venga doverosamente assegnata la famiglia che gli spetta?

A tutto questo si è pensato? Non voglio con questo affermare che i giudici minorili siano dei santi, che siano bravissimi, né che non possano essersi verificati errori e « slabbrature » nel sistema (sono io la prima a denunciare ciò). Tuttavia credo che sia necessario evitare tali « slabbrature », senza distruggere un sistema: quel sistema è fino ad oggi, in qualche modo, riuscito a dare giustizia alle migliaia (milioni) di minori, di cui si sono occupati i tribunali per i minorenni, senza che essi finissero in televisione. Se vi sono stati casi di mala giustizia, è giusto denunciarli. La nostra autonomia ed indipendenza consiste infatti anche in questo: qualcuno può denunciarci per non saper svolgere il no-

stro mestiere! Tuttavia, questo è un altro discorso. Il punto, in questo caso, è che qualcuno non ha saputo svolgere, o meglio, non ha saputo utilizzare gli strumenti a disposizione. Noi, oggi, stiamo parlando degli strumenti ed io, per prima, se necessario, sarò pronta a finire sul banco degli imputati se avrò sbagliato.

PRESIDENTE. Nel ringraziare la dottoressa Pomodoro, desidero fare una proposta operativa. Vorrei che un gruppo di deputati e senatori appartenenti alla Commissione (certamente un gruppo abbastanza ristretto) si mettesse immediatamente a lavorare per l'elaborazione di un documento (approfittando della disponibilità della dottoressa Pomodoro potremmo sottoporlo anche alla sua attenzione), il cui obiettivo sarebbe quello di fare emergere delle idee largamente condivise, non solo da una parte e dall'altra del nostro Parlamento, ma anche per quanto riguarda i vari aspetti della giustizia minore, in modo da arrivare ad una proposta seria, così come chiedeva la collega Capitelli, che possa servire da punto di riferimento reale per un progetto di legge da parte delle Camere o del Governo.

FLAVIO TREDESE. Ho ascoltato, con grande attenzione, una persona competentissima in questo campo come la dottoressa Pomodoro, e mi spiace, svolgendo io un lavoro completamente diverso, di dovere riconoscere di incontrare — data anche l'ora e l'accavallarsi di molti impegni — qualche difficoltà nel memorizzare tutti i passaggi e nel rivolgere all'illustre ospite alcune domande. Mi pare, però, di avere compreso che la situazione attuale non funziona; ne conviene?

LIVIA POMODORO, Presidente del tribunale dei minorenni di Milano. Sì, è vero.

FLAVIO TREDESE. Esistono alcuni rimedi possibili; al riguardo, abbiamo sentito alcuni intervenire a favore dei rimedi proposti dal ministro, altri che sono critici verso di essi ed altri ancora che, addirit-

tura, dicono che non servono. Ciò che più mi interessa è l'ultima parte del suo discorso, cioè l'individuo, il colpevole, il non colpevole, il recupero e via dicendo. Avremmo bisogno, indipendentemente dalle nostre conoscenze tecniche, di capire; per aiutare gli altri, infatti, bisogna capire.

LIVIA POMODORO, Presidente del tribunale dei minorenni di Milano. Non vi è dubbio.

FLAVIO TREDESE. Vorrei chiederle quale sia la consistenza di questi mali purtroppo esistenti. Infatti, se lei mi dice, per esempio circa le adozioni, che il problema riguarda dieci casi in Italia, non modifico un articolato tanto complesso per così pochi casi. Sicuramente, poi — anche senza volere ricordare i casi, poc'anzi citati, di applicazione dell'istituto della messa alla prova a soggetti che, diciassetenni quando hanno commesso il reato, siano ormai ultraventenni al momento del processo — esistono altri tipi di situazione che richiedono velocità nell'applicare la legge.

LIVIA POMODORO, Presidente del tribunale dei minorenni di Milano. In tali casi, il problema è quello della ragionevole durata del processo.

FLAVIO TREDESE. In ipotesi, sarebbe possibile apportare una serie di modifiche alla legge dettate dalle esigenze della contingenza attuale? Sono cambiati sicuramente, da quando lei ha contribuito all'elaborazione della legge vigente, la malavita e la tipologia dei reati; probabilmente, anzi, tra qualche anno assisteremo ad ulteriori evoluzioni. In Commissione stiamo discutendo, attualmente, di pedofilia, in vista di eventuali modifiche della normativa; ebbene, la pedofilia, venti anni fa, quando mi sono laureato, esisteva ma non era così sentita nella coscienza sociale. Ad esempio, se pensiamo a quanti guardano oggi i siti *hard* su Internet, dobbiamo ricordarci che, vent'anni fa, In-

ternet non esisteva; tra dieci anni può darsi vi sia qualcos'altro di virtuale o, forse, ancora di peggio, considerato che la clonazione espatria e va avanti all'estero. Chiederei alla dottoressa, tuttavia, quali siano, oggi, i settori più trascurati della legge vigente, quale sia la tipologia dei reati più frequenti e che tipo di impatto poi hanno nei ragazzi, nei bambini e negli adolescenti. Se, infatti, sappiamo qual è il male o se conosciamo, di questo male, qual è la parte più importante, cerchiamo eventualmente di agire di conseguenza; se invece variamo sempre provvedimenti *omnibus*, all'italiana, alla fine poi, per accontentare tutti, non accontentiamo nessuno. Sono sicuro, infatti, che alcune problematiche ormai sono state risolte e che certi reati, probabilmente, non vengano più commessi, mentre per altri invece si deve fare, forse, di più.

LIVIA POMODORO, *Presidente del tribunale dei minorenni di Milano*. Mi scuso, anzitutto, con il presidente perché non ho dato una risposta alla sua domanda sui minori non accompagnati nelle carceri.

Ho colto, senatore, con grande interesse quanto lei ha detto; è vero infatti che, quando si interviene con riforme legislative di un certo calibro, non si può immaginare di modificare tutto per un periodo molto breve. Bisogna, al contrario, stare molto attenti a misurare gli interventi in modo che, da un lato, siano adeguati al momento storico ma, dall'altro, però, possano poi valere anche per il futuro. Circa le modifiche penali, devo riconoscere che la delinquenza minorile è sì cambiata, ma in una maniera un po' particolare, pur avendo mantenuto, a mio avviso, aspetti comuni in tutta Italia. Non assimilerei i minori affiliati alla criminalità organizzata in alcune zone d'Italia agli stupidi ragazzi erroneamente chiamati componenti di *baby gang* nel nord d'Italia. Sono, infatti, due fenomeni completamente diversi: in un caso, si tratta di situazioni di malavita nelle quali i ragazzi vengono affiliati per commettere reati sempre più gravi e, quindi, siamo di

fronte, per così dire, ad una vera e propria professione; negli altri casi, invece, si tratta proprio di ragazzi stupidi che nelle società affluenti commettono reati in organizzazioni che non hanno niente a che vedere con le *gang* di tipo americano. Sono, piuttosto, raggruppamenti di ragazzi - i cosiddetti branchi - che spesso si costituiscono solo per commettere una stupida « rapinetta » e nient'altro. Quindi, parlare di *gang* non è corretto.

Bisogna, certo, tenere conto che vi sono varie componenti, ma anche il concetto che non si può applicare l'istituto della messa alla prova ad un ragazzo che ha commesso il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, il 416-*bis* del codice penale, andrebbe verificato con una certa attenzione. Se, infatti, il progetto fosse fatto bene, un tale istituto sarebbe l'unico modo, come è stato sostenuto, per rompere il sistema omertoso esistente in quella struttura criminale. In realtà, non si può neppure generalizzare; sono, però, convinta che il legislatore debba tenere conto dei mutamenti della criminalità e, soprattutto, dei mutamenti della criminalità minorile. Deve tenere conto del fatto che noi, per un lungo periodo, ci siamo occupati molto dei minori extracomunitari perché il loro impatto era quello maggiormente presente nella nostra società. Dobbiamo essere onesti su questo piano; quindi, questa ed altre ragioni - troppo lunghe da dirsi - spiegano anche perché questi ragazzi siano entrati nel circuito carcerario mentre quelli italiani, che magari hanno commesso gli stessi reati, non vi sono finiti. Vi è, infatti, un abbassamento del livello dell'illecito penale per quanto riguarda i nostri ragazzi, per quelle ragioni di sicurezza sociale o difesa sociale che sono notissime agli esperti sociologi che si occupano della materia.

Quanto al « da farsi », devo dire molto francamente che, per quanto riguarda la nostra materia, trovo sì debba non tanto introdurre criteri restrittivi nella legislazione quanto, piuttosto, come ho detto poc'anzi, porre attenzione a tutti quei soggetti coprotagonisti che poi fanno ma-

turare la decisione del giudice. Le faccio un esempio ipotizzando di dovermi rivolgere ad un servizio sociale — centralizzato, perché così prescrive la legge — perché mi dia il quadro della personalità di quel minore, me lo inquadri nel suo ambiente sociale e, poi, mi consenta di fare un progetto, quale che sia (può essere di condanna ma deve essere sicuramente, poi, rieducativo). Ebbene, se ho di fronte un servizio sociale che non ha gli strumenti operativi adeguati, non ha la professionalità adeguata (e questo corrisponde non di rado alla realtà), non posso criticare la legge. Se, da parte di chi opera nel servizio, non vengono assimilate adeguatamente le differenze necessarie per fare un progetto di messa alla prova piuttosto che di rieducazione, di prescrizione e via dicendo, non vi è legge che tenga, perché il difetto è nel servizio e non nella legge. Molto francamente, non penso si debba approvare una legge speciale; voi tutti ricordate come, nella precedente legislatura, si era varata la legge sull'aumento delle pene per lo scippo.

FLAVIO TREDESE. Lei si riferisce alle cosiddette « leggi emozionali ».

LIVIA POMODORO, *Presidente del tribunale dei minorenni di Milano*. Appunto. Se oggi si facesse un monitoraggio circa i risultati delle « leggi emozionali », mi domando cosa si accerterebbe. Francamente, non sono favorevole a questo genere di interventi; credo si debba guardare al quadro complessivo. L'errore che facciamo in Italia è sempre quello di guardare alla modifica legislativa come all'unica soluzione possibile per un determinato problema. Non si tiene conto del fatto che i codici vivono cinquant'anni nella storia di un paese; quindi, non tanto si deve modificare il codice quanto si devono trovare gli aggiustamenti idonei a rendere funzionanti le norme del codice stesso, salvo che non vi siano problemi di aggiustamento quali quelli implicati, ad esempio, dall'adattamento alla disposizione costituzionale sul giusto processo. Ciò per quanto riguarda il penale.

Per quanto riguarda il civile e l'adozione, non è che si possano istituire giudici che si occupino soltanto di un aspetto e non di tutto il resto.

Perché la competenza del tribunale per i minorenni è così interessante ed importante? Perché, proprio in questa composizione mista, è possibile che ci si occupi di una serie di questioni riguardanti, per esempio, lo *status* delle persone, non solo, quindi, di adozione ma anche di riconoscimento/disconoscimento di paternità, di attribuzione di nomi e cognomi, di identificazioni di *status* a seguito delle sentenze di adozioni internazionali e via dicendo. In altri termini, è possibile che ci si occupi di una materia che riguardi tutto lo *status* della persona.

Per anni ho vagheggiato, fra il succedersi di un Governo e l'altro, che il Parlamento avesse finalmente chiaro che in un paese civile deve esservi, come era solita definirla scherzosamente, una direzione generale « della persona » presso il Ministero della giustizia (quest'idea mi era venuta in mente mentre svolgevo le funzioni di capo di gabinetto).

Mi sembra che la cosa importante consista nel poter dare unitarietà di giurisdizione e di organizzazione tecnico amministrativa a tutta quella parte riguardante i diritti delle persone. Non penso, quindi, che possa essere creata la figura di un piccolo, singolo giudice talmente specializzato da potersi occupare, per esempio, solo ed esclusivamente di quei 50 casi di adozione di minori non riconosciuti. Ritengo invece che trattandosi di competenze delicate, forse più di altre e proprio per i motivi che ho ricordato, non possano essere distaccate da un contesto nel quale quelle competenze esistono.

LIDIA ROSSANA BOLDI. È una cosa molto romantica!

LIVIA POMODORO, *Presidente del tribunale dei minorenni di Milano*. Naturalmente, mi rendo conto che si tratta di un'idea forse anche un po' utopica. Capiisco benissimo che ci siano problemi di

bilancio e via dicendo, ma, perlomeno, permettetemi di esprimerla.

FLAVIO TREDESE. Stiamo parlando di una legge che tutto sommato è repressione di un fenomeno. Riusciremo, per utopia, a scrivere qualcosa che riguardi la prevenzione ed il recupero? Mi chiedo questo.

Per quanto riguarda la prevenzione, anche nell'ambito della sanità, interveniamo sempre quando una persona è ormai ammalata. Forse abbiamo una particolare difficoltà culturale, scientifica, non so bene cosa sia, ma certamente vi è una difficoltà a svolgere un'opera di prevenzione, a metterla per iscritto, e questo vale anche a proposito del recupero, di cui non abbiamo parlato, ma che rappresenta la fase successiva.

PRESIDENTE. Ringrazio, anche a nome della Commissione, la dottoressa Pomodoro per essere oggi intervenuta in questa sede, rinnovandole il nostro invito per un ulteriore incontro alla luce di nuovi ed eventuali sviluppi in questa materia.

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 13 maggio 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14STC0002700